



CITTÀ DI ISERNIA

Medaglia d'oro

ORDINANZA N° Gen. 82 del 24/04/2025

Oggetto: Obbligo di rimozione delle deiezioni sul territorio comunale e rispetto delle norme sulla corretta conduzione di cani nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo - animale, con la finalità di risolvere il degrado nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, in particolare strade, marciapiedi, piste ciclabili, piazze, parcheggi, parchi e aree verdi, a causa della presenza di escrementi di cani, con conseguenti rischi per la salute della cittadinanza ed in particolare dei bambini, anziani e non vedenti;

VALUTATO che l'elemento essenziale, per il conseguimento degli obiettivi posti, è rappresentato dalla gestione responsabile degli animali, ovvero dalla conoscenza e dall'attuazione, da parte dei proprietari e detentori, di precisi obblighi e comportamenti;

PRESO ATTO inoltre che alcuni proprietari lasciano vagare i propri cani su aree pubbliche o aperte al pubblico, in modo indiscriminato e senza assumere alcuna cautela, ponendo con ciò a rischio anche l'incolumità delle persone e della circolazione veicolare;

ACCERTATO che tale comportamento è causa di disagio per i cittadini, per l'evidente assenza del dovere civico dei proprietari dei cani di provvedere alla raccolta delle deiezioni con mezzi adatti e al loro smaltimento;

RITENUTO opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

PRESO ATTO delle problematiche igieniche e sanitarie determinate dalla presenza di deiezioni solide e liquide in luoghi pubblici;

RILEVATA

la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico ed il decoro dell'ambiente urbano;

VISTA la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

VISTA la Legge n. 281 del 14 agosto 1991 e ss.mm.ii. " Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO l'art. 672 del C.P. relativo all'omessa custodia e malgoverno di animali;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e [ss.mm.ii](#) ed, in particolare, il combinato disposto degli artt. 50 e 54 di detto Decreto Legislativo;

VISTO l'art. 7-bis del citato D.Lgs. n. 267/2000 che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00 per le violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;

ORDINA

A tutti i proprietari di cani di :

- 1) Raccogliere immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi su area pubblica o di uso pubblico (strade, marciapiedi , spazi ed accessi pubblici in genere, muri esterni di civili abitazioni, piazze, aiuole e zone verdi non espressamente vietate, zone attrezzate per bambini e nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, monumenti ecc...) dell'intero centro urbano , in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi ed a depositarli, con idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all'acqua , negli appositi cestini stradali per la raccolta delle deiezioni canine installati in diversi punti della città;
- 2) Di essere sempre forniti , nei casi di accompagnamento dei cani in aree pubbliche o di uso pubblico (strade, marciapiedi , spazi ed accessi pubblici in genere, muri esterni di civili abitazioni, piazze, aiuole e zone verdi non espressamente vietate, zone attrezzate per bambini e nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, monumenti ecc...), di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni solide prodotte quali sacchetti di carta o altre attrezzature necessarie, nonché di bottigliette d'acqua per lavare immediatamente le deiezioni liquide e lo sporco lasciato dalle deiezioni solide;

SANZIONI

Salva ed impregiudicata l'eventuale applicazione di sanzioni previste da specifiche leggi Statali o regionali in materia, alla violazione di ciascuna disposizione della presente ordinanza consegue sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs n. 267/2000 che prevede il pagamento da Euro 25,00 ad Euro 500,00 per le violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata per 15 giorni all'albo pretorio on line del Comune, nonché sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti - Organi di indirizzo politico".

Essa sarà, altresì, inviata, al Comando della Polizia Municipale, per le attività di controllo sul territorio.

il Sindaco
Castrataro Piero / ArubaPEC S.p.A.